



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia

Modena, 21/07/2011

Protocollo generale n. 89513/11
SB-MG/sb

A tutto il personale
del Settore Trasformazione Urbana
e Qualità Edilizia

Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – Art. 6 D. Lgs. 3 Marzo 2011 n. 28

Gentili colleghi, gentili professionisti,

il **decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 Marzo 2011 e in vigore il giorno dopo tale pubblicazione, quindi dal 29 Marzo 2011 riguarda l' Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ad integrazione della precedente circolare prot. n. 28679 del 08/03/2011, si precisano le seguenti disposizioni operative.

Si allega altresì una nuova tabella dei titoli abilitativi edilizi che sostituisce quella allegata alla nota informativa di cui sopra.

<u>DISPOSIZIONI INNOVATIVE</u>

Si segnalano:

Art. 6

- Introduce, per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del D. Lgs. 29 Dicembre 2003 n. 387 (impianti fotovoltaici; impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas da processi di depurazione, biogas; impianti eolici; impianti idroelettrici e geotermici), un nuovo titolo abilitativo: la **procedura abilitativa semplificata**, di seguito denominata, per brevità, **PAS, che sostituisce a tutti gli effetti la DIA e la SCIA.**

Per tale nuova procedura si prevede altresì che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata.

- Rimangono soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) di cui all'art. 6 del DPR n. 380/2001 (per gli impianti fotovoltaici si veda la precedente nota informativa sopra citata) le medesime fattispecie già disciplinate nelle Linee guida.

Art. 7

- Modifica l'art. 6, comma 2, lett. d), eliminando la dicitura "e termici, senza serbatoio di accumulo esterno", per cui la norma ora consente l'utilizzo della CIL per impianti solari e fotovoltaici al servizio di edifici, con il solo limite del divieto di installazione in zona A (Centri storici nell'attuale normativa urbanistica comunale).
- Chiarisce che anche gli impianti termici solari di seguito indicati sono soggetti alla comunicazione di inizio lavori (CIL) di cui all'art. 6 del DPR n. 380/2011:
 - Impianti solari termici installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, la cui superficie non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato e non ricadano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 42/2004
 - Impianti solari termici realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici realizzati al di fuori della zona A), di cui al DM n. 1444/1968 (Centri storici nell'attuale normativa urbanistica comunale)
- Subordina alla comunicazione di inizio lavori (CIL) di cui all'art. 6 DPR n. 380/2001 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del D.Lgs 28 (e cioè diversi da: impianti solari termici soggetti a CIL e impianti di produzione di calore da geotermico destinati a riscaldamento e climatizzazione di edifici), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici.
- Stabilisce che ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto si applica la normativa previgente, ferma restando la facoltà dell'interessato di optare per la PAS.

PROCEDURA AUTORIZZATIVA SEMPLIFICATA

Presentazione della PAS:

L'art. 6 descrive il procedimento amministrativo, precisando che il proprietario, o chi ha la disponibilità dell'immobile almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, presenta una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.

La dichiarazione deve attestare:

- la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati;
- il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete, la domanda di richiesta di connessione ad HERA spa con relativa ricevuta di consegna.

Al richiedente deve essere restituita, per comprovare la sussistenza del titolo abilitativo:

- Copia della dichiarazione con data di presentazione
- Elenco degli allegati
- Attestazione del professionista abilitato
- Atti di assenso eventualmente necessari.

Si precisa che tra gli allegati tecnici è necessario presentare:

- La dichiarazione relativa agli obblighi di progettazione impianti DM 22 gennaio 2008 n. 37 e quando dovuto il progetto dell'impianto
- Nel caso di impianti in copertura è necessario il progetto delle linee vita per la manutenzione dell'impianto
- Nel caso della realizzazione di cabine elettriche e sotto-cabine contenenti strumentazioni atte a elevare o abbassare la tensione nominale di corrette elettrica, nonché alloggiare contatori e quadri elettrici è necessario il deposito del progetto strutturale
- Nel caso in cui si modifichi il rischio incendio ovvero si modifica nelle misure di prevenzione e/o protezione dovrà essere effettuato l'aggiornamento della valutazione del rischio, prevista dal DM 04 maggio 1998 con la conseguente presentazione di un nuovo parere di conformità ai sensi del DPR 12 gennaio 1998 n. 37 così come riportato dalla circolare dei VVF del 26 marzo 2010.
- Nel caso di impianti a terra in zona agricola eventuali recinzioni, atte ad evitare le introspezioni, dovranno essere realizzate senza la creazione di muretti e/o cordoli di fondazione. E' sempre obbligatorio progettare e realizzare adeguati elementi d'ambientazione da prevedersi attraverso la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone, da scegliersi preferibilmente tra quelle indicate dal RUE (REQ V n. XXVIII 2.1).

Diritti di segreteria:

Il comma 3 prevede che alla PAS si applicano diritti di segreteria da € 51,65 a € 516,46, previa deliberazione del Comune. Il Comune di Modena, con deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 14/06/2011, ha fissato i diritti di segreteria per la PAS in **€207,00**.

Atti di assenso:

Nel caso siano richiesti atti di assenso, riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, e tali atti non sono allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati richiesti dalle norme di settore e si procede come segue:

Atti di assenso comunali:

Se sono necessari atti di assenso di competenza del Comune, questi devono essere resi entro il termine di 30 giorni (in questo caso non è previsto un termine di sospensione).

Atti di assenso non comunali:

Se l'intervento è soggetto ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e questi atti di assenso non sono allegati alla dichiarazione, il Comune li deve acquisire d'ufficio oppure convocare una conferenza dei servizi (entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione). In tal caso il termine per dare inizio ai lavori **è sospeso** fino all'ottenimento degli atti di assenso o fino all'esito della conferenza dei servizi.

Ordine di non dare avvio ai lavori:

Entro il termine di 30 gg dal ricevimento della dichiarazione, in caso di assenza di una o più delle condizioni precedenti, il Comune notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

Silenzio assenso:

Se il Comune, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non procede con l'ordine di non dare avvio ai lavori, l'attività di costruzione è da ritenersi assentita.

Si precisa inoltre che la PAS non può essere presentata per lavori edilizi se non quelli strettamente legati al funzionamento dell'impianto per la quale è stata presentato il titolo.

Fine lavori:

La realizzazione dell'intervento deve essere completata **entro 3 anni dall'inizio lavori** .

L'interessato è tenuto a comunicare la fine lavori.

La parte non ultimata dell'intervento è soggetta a nuova comunicazione

Certificato di collaudo finale e variazione catastale:

Al termine dell'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che deve essere trasmesso al Comune

Insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale oppure a dichiarazione che le opere non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Il certificato di collaudo è necessario per tutti gli impianti che superano i 200 kw.

Segnalazioni:

In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, il Comune informa l'Autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

Sanzioni:

L'art. 44 del decreto fissa le sanzioni amministrative per i casi di realizzazione di interventi in assenza di titolo e per i casi di realizzazione di interventi in difformità dal titolo.

- Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla PAS:
Sanzione ripristinatoria e sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000;
- Interventi eseguiti in violazione di una o più prescrizioni delle autorizzazioni che accompagnano la PAS:
Obbligo di conformazione al titolo abilitativo e ripristino dello stato dei luoghi e sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui sopra e comunque non inferiore a euro 300.

<p align="center"><u>DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'IDONEITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ENERGIA RINNOVABILE:</u></p>

Il DM 5/5/2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici", all'allegato 3-A lett. c, prevede il rilascio, a richiesta, di dichiarazione del Comune competente che attesta che il titolo abilitativo presentato è idoneo alla realizzazione dell'impianto di energia rinnovabile; al fine dell'ottenimento di questa dichiarazione, è stato predisposto un modulo di richiesta, pubblicato nel Sito Internet di Settore all'indirizzo <http://www.comune.modena.it/edilizia/modulistica/altri-moduli-del-settore>

Alla richiesta deve essere allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di € 13,00, istituiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 14/06/2011, effettuato sul C/C postale n° 326413 intestato a "Comune di Modena - Diritti di segreteria - Servizio Tesoreria".

Al fine di agevolare il rilascio di queste attestazioni, si consigliano gli interessati di presentare le richieste contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo edilizio. Diversamente il Comune non potrà garantirne il rilascio se non nei tempi di 30gg. dalla presentazione della richiesta.

IMPIANTI INTEGRATI E SEMINTEGRATI

Al fine di una corretta interpretazione dell'integrazione architettonica degli impianti e della loro semintegrazione il comune si allinea con quanto disposto dal gestore dei servizi energetici GSE spa e da DM 10/02/2007, DM 06/08/2010.

Aggiornamento delle procedure informatiche:

E' in corso l'aggiornamento delle procedure informatiche di supporto all'attività del Settore, in particolare i collaboratori stanno lavorando per adeguare il programma informatico DOMWEB per consentire la compilazione on – line della PAS. Appena ultimato l'aggiornamento ne verrà data comunicazione.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giovanni Villanti

Allegati: n.1 come da testo

L'originale della presente comunicazione è posto agli atti del Settore scrivente